



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1425**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. Approvazione dello schema tipo di fideiussione, a favore del Tesoriere provinciale, a garanzia degli affidamenti bancari concessi agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Il giorno **25 Agosto 2014** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**UGO ROSSI  
SARA FERRARI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'art. 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 - come da ultimo modificato dalla dall'articolo 13 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 - ha autorizzato la Giunta provinciale a prestare fideiussione a favore delle banche che svolgono il servizio di Tesoreria della Provincia a garanzia degli affidamenti bancari concessi ai soggetti per i quali è prevista l'estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, stipulato ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali).

Il "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia ed eventuale estensione al Consiglio provinciale di Trento, alle Agenzie, agli enti strumentali cui alla l.p. 3/2006 e alle istituzioni formative paritarie di cui alla l.p. 5/2006" - approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito di data 9 luglio 2014, n. 100 - prevede, all'articolo 7, comma 3, che il Tesoriere della Provincia sia tenuto ad estendere agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, qualora ne facciano richiesta, le medesime condizioni di tasso riconosciute sulle giacenze e sulle anticipazioni della Provincia.

Il predetto Capitolato prevede altresì, all'articolo 22, che il Tesoriere della Provincia sia tenuto a concedere agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, aperture di credito a breve termine da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa fino a concorrenza, per ciascun ente, dei 5/10 delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale.

Il sopraccitato articolo 22 del Capitolato speciale prevede al comma 4, che qualora il Tesoriere lo richieda, la Provincia è tenuta a rilasciare apposita fideiussione a garanzia degli affidamenti concessi ai summenzionati enti.

Va rilevato come il sopraccitato articolo 22 del Capitolato speciale correli l'entità degli affidamenti bancari richiedibili da parte dei citati enti strumentali alle assegnazioni previste per i medesimi all'interno del bilancio della Provincia, fornendo nei fatti una garanzia all'eventuale esposizione delle stesse.

La ratio della disposizione contenuta nel citato articolo 22 del Capitolato speciale risiede innanzitutto nell'estendere anche agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della l.p. n. 3/2006, le condizioni di tasso passivo riconosciute alla Provincia in relazione alle necessità di far fronte ad esposizioni debitorie a breve termine.

Va peraltro tenuto conto che tale disposizione risponde anche alla necessità della Provincia di ottemperare alla disciplina del Patto di stabilità interno, che pone ogni anno vincoli particolarmente stringenti sulla spesa, con impatti diretti anche sui livelli dei flussi di cassa attesi dalle entrate di fonte statale. Nello specifico, i vincoli imposti dal Patto per ogni esercizio finanziario rendono necessario contenere per quanto possibile i pagamenti, anche posticipando l'erogazione delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale, anche agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della l.p. n. 3/2006.

Per supplire alla ritardata erogazione di dette assegnazioni provinciali anche agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della l.p. n. 3/2006, si reputa necessario consentire alle medesime di ricorrere ad aperture di credito presso il Tesoriere della Provincia per far fronte alle possibili temporanee deficienze di cassa.

Pertanto, al fine di consentire anche agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della l.p. n. 3/2006, di beneficiare delle condizioni di tasso passivo applicate alla Provincia dal proprio Tesoriere, si rende opportuno approvare fin d'ora uno schema di fideiussione a favore del Tesoriere della Provincia - a garanzia degli affidamenti bancari concessi a detti enti strumentali - per un importo pari al limite massimo complessivo tempo per tempo richiedibile da ciascun ente strumentale.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'art. 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito di data 9 luglio 2014, n. 100;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

- 1) di individuare quali soggetti beneficiari dell'intervento previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 2/1997 – gli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- 2) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, quale limite massimo alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, l'ammontare corrispondente ai 5/10 delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale, a favore degli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- 3) di approvare l'allegato schema tipo di fideiussione, costituente parte integrante della presente deliberazione, autorizzando il Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione degli atti redatti secondo tale schema, dando mandato al

sottoscrittore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per la migliore esecuzione dell'operazione in oggetto;

- 4) di dare atto che eventuali interessi di mora, che gli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 avrebbero titolo a richiedere per il ritardato pagamento di quanto spettante in base a contratti e/o convenzioni, non possano venire richiesti nel caso in cui la Provincia presti fideiussione a garanzia degli affidamenti bancari richiesti da detti enti strumentali.

RF

**Allegato parte integrante**  
Schema di fideiussione

Spettabile  
TESORIERE DELLA PROVINCIA  
[...]

[DATA]  
Prot. n° [...]

Egregi Signori,

Vi proponiamo la stipula della seguente

**PROPOSTA DI CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE**

**TRA**

La **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, codice fiscale 00337460224, rappresentata dalla dott.ssa Paola Piasente, nata a Borgo Valsugana (TN) il 25 settembre 1970 e domiciliata per la carica in Trento presso la sede della stessa Provincia, la quale agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito, in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_ di data \_\_\_ \_\_ \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, e della propria determinazione n. \_\_\_ di data \_\_\_ \_\_ \_\_\_\_;

- da una parte -

E

Il **TESORIERE DELLA PROVINCIA**, che ha in gestione il servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento;

- dall'altra parte -

**premesse che**

- a. l'art. 8 della legge provinciale (Provincia autonoma di Trento) 3 febbraio 1997, n. 2 (Legge Finanziaria per il 1997), autorizza la Giunta provinciale a prestare fideiussione a favore delle banche che svolgono il servizio di Tesoreria della Provincia a garanzia degli affidamenti bancari concessi ai soggetti per i quali è prevista l'estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, stipulato ai sensi della legge

provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali);

- b. il “Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di tesoreria della Provincia ed eventuale estensione al Consiglio provinciale di Trento, alle Agenzie, agli Enti strumentali cui alla l.p. 3/2006 e alle istituzioni formative paritarie di cui alla l.p. 5/2006” - approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito di data 9 luglio 2014, n. 100 - prevede, all’articolo 7, comma 3, che il Tesoriere della Provincia sia tenuto ad estendere agli enti strumentali di cui all’articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, qualora ne facciano richiesta, le medesime condizioni di tasso riconosciute sulle giacenze e sulle anticipazioni della Provincia;
- c. il predetto Capitolato prevede altresì, all’articolo 22, che il Tesoriere della Provincia sia tenuto a concedere agli enti strumentali di cui all’articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, aperture di credito a breve termine da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa fino a concorrenza, per ciascun ente, dei 5/10 delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale;
- d. il sopraccitato articolo 22 del Capitolato speciale prevede al comma 4, che qualora il Tesoriere lo richieda, la Provincia è tenuta a rilasciare apposita fideiussione a garanzia degli affidamenti concessi ai summenzionati enti;
- e. la deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_ di data \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ ha individuato i soggetti beneficiari dell'intervento, nonché fissato le modalità per la prestazione della fideiussione da parte della Provincia;
- f. l’ente strumentale \_\_\_\_\_ ha chiesto al Tesoriere della Provincia la concessione di un’apertura di credito sino alla concorrenza dell’importo di Euro \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_, di seguito “l’Affidamento”, ai sensi del sopraccitato articolo 22 del Capitolato speciale;
- g. l’ente strumentale \_\_\_\_\_ ha chiesto al Servizio Entrate, Finanza e Credito la prestazione di un’apposita fideiussione a garanzia dell’Affidamento a favore del Tesoriere della Provincia;
- h. il Servizio provinciale competente ha confermato al Servizio Entrate, Finanza e Credito la necessità di attivare l’Affidamento;
- i. la richiesta dell’ente strumentale \_\_\_\_\_ è conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_ di data \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ e dal contratto di tesoreria;
- j. la Provincia intende garantire, a prima richiesta, al Tesoriere della Provincia il pagamento di ogni e qualsiasi importo che risultasse dovuto dell’ente strumentale \_\_\_\_\_ in dipendenza dell’Affidamento;

**tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

1. La fideiussione viene prestata incondizionatamente ed irrevocabilmente ai sensi dell'art. 1944, primo comma, del Codice Civile, a garanzia di ogni e qualsiasi importo che risultasse dovuto dell'ente strumentale \_\_\_\_\_ in dipendenza dell'Affidamento di cui in premessa accordato allo stesso per Euro \_\_\_\_\_ con scadenza in data \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'art. 1941 del Codice Civile la fideiussione garantisce il debito effettivamente maturato dall'ente strumentale \_\_\_\_\_ (compresi gli interessi anche di mora eventualmente dovuti).
3. In caso di inadempimento dell'ente strumentale \_\_\_\_\_ la Provincia Autonoma di Trento si impegna a versare, senza eccezioni, al Tesoriere della Provincia l'importo corrispondente all'esposizione debitoria dell'ente strumentale \_\_\_\_\_ effettivamente maturata, a seguito di prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., nel rispetto comunque dei limiti temporali di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
4. Il pagamento sarà eseguito dalla Provincia entro 60 giorni dalla suddetta richiesta previo avviso al debitore garantito senza obbligo di preventiva escussione dello stesso.
5. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
6. La Provincia è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Tesoriere della Provincia in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'ente strumentale \_\_\_\_\_, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
7. In considerazione della prestazione della presente garanzia, l'ente strumentale \_\_\_\_\_ rinuncia alla richiesta alla Provincia di eventuali interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento di somme dovute.
8. La presente Fideiussione ed ogni obbligazione non contrattuale da essa derivante è regolata, per quanto qui non previsto, dalla legge italiana, e in particolare dagli artt. 1936 e ss. del codice civile, e sarà interpretata in conformità alla legge italiana.
9. Per qualsiasi controversia che possa sorgere in ordine all'applicazione del presente atto di fideiussione il foro competente è esclusivamente quello di Trento.

[Qualora conveniate che la proposta sopra esposta rispecchi correttamente i nostri accordi vi preghiamo di trascrivere il testo della presente su vostra lettera e di volerci cortesemente inviare tale lettera debitamente firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.]

Provincia Autonoma di Trento  
Il Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito  
dott.ssa Paola Piasente

---

Visto per accettazione della presente proposta di atto di fideiussione

L'ente strumentale \_\_\_\_\_



Adunanza chiusa ad ore 11:05 .

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Schema di fideiussione

IL VICE PRESIDENTE  
f.to Alessandro Olivi

LA DIRIGENTE  
f.to Patrizia Gentile

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 13.08.2014

p. IL DIRIGENTE  
f.to ERMINIO MANUPPELLI